

Capacità di intendere e volere e testamento

Ai fini del giudizio in ordine alla sussistenza o no della capacità di intendere e di volere del de cuius al momento della redazione del testamento, il giudice di merito "non può ignorare il contenuto dell'atto di ultima volontà e gli elementi di valutazione da esso desumibili, in relazione alla serietà, normalità e coerenza dalle disposizioni nonché ai sentimenti ed ai fini che risultano averle ispirate".

Cassazione civile, sezione seconda, sentenza del 28.03.2019, n. 8690

...omissis...

1.1. - Il motivo non è fondato.

1.2. - Correttamente la Corte di merito ha richiamato la sentenza di primo grado, in cui si cita la giurisprudenza di legittimità, secondo la quale non è necessaria la contestualità temporale tra le dichiarazioni del testatore e la riproduzione di esse per iscritto, essendo sufficiente che, prima della sottoscrizione, il testatore manifesti la propria volontà in presenza di testimoni. Nella fattispecie, la Corte distrettuale ha ritenuto provato che la testatrice avesse ricevuto lettura, annuendo, del testamento redatto nella contestualità dal notaio, alla presenza dei testimoni e che quel documento fosse stato sottoscritto alla presenza degli stessi testimoni, che si erano accertati della capacità naturale della testatrice.

1.3. - Questa Corte ha, infatti, affermato che, nel testamento pubblico, le operazioni attinenti al ricevimento delle disposizioni testamentarie e quelle relative alla confezione della scheda sono idealmente distinte e, pertanto, possono svolgersi al di fuori di un unico contesto temporale; in tal caso, qualora la scheda sia predisposta dal notaio, condizione necessaria e sufficiente di validità del testamento è che egli, prima di dare lettura della scheda stessa, faccia manifestare di nuovo al testatore la sua volontà in presenza dei testi (Cass. n. 1649 del 2017; conf. a Cass. n. 2742 del 1975).

A fronte della coerenza della Corte di merito al richiamato principio di legittimità, le censure formulate si risolvono, in sostanza, nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto come emerse nel corso del procedimento (finalità questa sottesa un pò a tutti i motivi che seguono), così mostrando i ricorrenti di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, giudizio di merito, nel quale ridiscutere tanto il contenuto di fatti e vicende

processuali, quanto ancora gli apprezzamenti espressi dalla Corte di merito non condivisi e per ciò solo censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni ai propri desiderata; quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa possano ancora legittimamente porsi dinanzi al giudice di legittimità (Cass. n. 5939 del 2018).

2. - Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono la "Violazione dell'art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4, per avere la Corte d'Appello escluso un fatto non specificamente contestato da alcuna delle parti del giudizio e rilevante ai fini della decisione", là dove nella querela di falso l'odierna ricorrente aveva dedotto altresì che l'ora di sottoscrizione del testamento non fosse stata correttamente indicata. Lamentano i ricorrenti che, anche in questo caso, la sentenza impugnata ha rigettato la querela di falso, rifacendosi alla motivazione del Tribunale sul punto, operata sulla base della valutazione delle prove testimoniali acquisite, escludendo la rilevanza delle deduzioni circa l'accertamento dell'ora e la data di redazione della scheda, viceversa rilevanti perchè, viste le precarie condizioni di salute della testatrice, incidevano sulla capacità della medesima.

2.1. - Il motivo è inammissibile.

2.2. - E' consolidato il principio secondo cui sono riservate al Giudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delle prove, la scelta tra le risultanze probatorie di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonchè la scelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento; per cui è insindacabile, in sede di legittimità, il "peso probatorio" di alcune testimonianze rispetto ad altre, in base al quale il Giudice di secondo grado sia pervenuto a un giudizio logicamente motivato, diverso da quello formulato dal primo Giudice (Cass. n. 1359 del 2014; Cass. n. 16716 del 2013; Cass. n. 1554 del 2004). Ed è anche pacifico che il difetto di motivazione censurabile in sede di legittimità è configurabile solo quando dall'esame del ragionamento svolto dal Giudice di merito, quale risulta dalla sentenza impugnata, emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre a una diversa decisione ovvero quando è evincibile l'obiettiva deficienza del processo logico che ha indotto il Giudice al suo convincimento, ma non già quando vi sia una mera difformità rispetto alle attese del ricorrente (Cass. n. 13054 del 2014).

2.3. - Anche nel presente motivo (come nel precedente) le censure formulate si risolvono, in sostanza, nella sollecitazione ad effettuare una nuova valutazione di risultanze di fatto emerse nel corso del procedimento, onde ottenere una diversa decisione.

Come questa Corte ha più volte sottolineato, compito della Cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, nè quello di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dal giudice del merito (cfr. Cass. n. 3267 del 2008); dovendo invece il giudice di legittimità limitarsi a controllare se costui abbia dato conto delle ragioni della sua decisione e se il ragionamento probatorio, da esso reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile. Ciò che nel caso di specie è dato riscontrare (cfr. Cass. n. 9275 del 2018).

3.4. - Nella sentenza impugnata (pagg. 6 e 7), la Corte di merito dà congrua ed argomentata motivazione circa la valutazione del quadro probatorio acquisito, in relazione altresì alla valenza delle deposizioni rese dai testi, anche in ragione della

attendibilità derivante dai presenti o assenti legami familiari dei medesimi con le parti; rilevando, peraltro, che incombeva sulla attrice la prova che il notaio avesse raccolto le dichiarazioni di ultima volontà della testatrice in ora diversa da quella risultante dalla scheda. Nuovamente, dunque, le censure si risolvono nella contestazione in fatto della decisione della Corte d'appello, in ragione dell'esito difforme rispetto alle attese del ricorrente (Cass. n. 13054 del 2014).

3. - Con il terzo motivo, i ricorrenti eccepiscono la "Motivazione omessa in punto di esclusione della capacità naturale della testatrice: art. 360 c.p.c., n. 5", in quanto l'iter argomentativo seguito nell'impugnata sentenza sarebbe affetto da evidente vizio logico, avendo la Corte di merito affermato la capacità naturale della testatrice basandosi su considerazioni dichiarate "indiscutibili" (la piena capacità, che il notaio aveva il dovere di verificare prima di redigere l'atto, era stata riferita da un teste e accertata dal CTU). Sottolineano i ricorrenti che, viceversa, nel testamento pubblico non risulta traccia dell'indagine svolta dal notaio per accertare se la testatrice avesse coscienza della destinazione e del contenuto dell'atto; che il notaio aveva redatto la scheda senza che la testatrice dichiarasse la sua volontà (teste Z.), che la CTU non affermava la capacità naturale della testatrice, anzi la escludeva in circostanze specifiche.

3.1. - Il motivo è inammissibile.

3.2. - L'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nella nuova formulazione adottata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012, applicabile alle sentenze impugnate dinanzi alla Corte di cassazione ove le stesse siano state pubblicate in epoca successiva al 12 settembre 2012, e quindi *ratione temporis* anche a quella oggetto del ricorso in esame, pubblicata il 18 aprile 2014) consente (Cass. n. 8053 e n. 8054 del 2014) di denunciare in cassazione - oltre all'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione - solo il vizio dell'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, ove esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).

3.3. - Nel rispetto delle previsioni dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, i ricorrenti avrebbero, dunque, dovuto specificamente e contestualmente indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività" (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).

Orbene, nel motivo in esame, della enucleazione e della configurazione di siffatti presupposti (sostanziali e non meramente formali), onde poter accedere alla applicazione del parametro di cui dell'art. 360 c.p.c., n. 5, non v'è traccia. Sicchè, ancora una volta, le censure mosse in riferimento a detto parametro si risolvono, in buona sostanza, nella richiesta (generale, quanto generica) al giudice di legittimità di una rivalutazione alternativa delle ragioni poste a fondamento in parte qua della sentenza impugnata (Cass. n. 1885 del 2018), inammissibile seppure effettuata con asserito riferimento alla congruenza sul piano logico e giuridico del procedimento

seguito per giungere alla soluzione adottata dalla Corte distrettuale e contestata dal ricorrente.

4. - Con il quarto motivo, i ricorrenti lamentano la "Violazione dell'art. 2727 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, per avere la Corte d'appello escluso l'incapacità naturale della testatrice omettendo ogni esame degli elementi indiziari dedotti", là dove ha escluso ogni rilevanza al collegamento tra l'ora di redazione della scheda e la capacità naturale della testatrice, così impedendo di fornire la prova della sua incapacità, sull'assunto che la capacità naturale fosse stata affermata dai CTU in via generale e dal teste Z.. Ritengono i ricorrenti che, nella fattispecie, la non verità dell'ora e della data di redazione della scheda fosse viceversa rilevante perchè connessa con la capacità naturale della testatrice ed emersa in quanto non contrastata dai convenuti, non negata dal teste Z. e affermata dalla teste L.C.. La sentenza impugnata non avrebbe considerato che il testamento è il risultato finale di un processo volitivo e dispositivo che deve essere libero, lucido e cosciente e che la capacità naturale del testatore debba essere supportata da elementi oggettivi, dal contenuto del testamento e dagli elementi da esso desumibili in relazione alla serietà e coerenza delle disposizioni. La Corte d'Appello, non menzionando alcuno di tali elementi, sarebbe dunque incorsa nell'omesso esame di un punto decisivo della controversia (il motivo si dilunga, quindi, nell'analitico riferimento ai fatti dedotti dagli appellanti nel gravame, che comproverebbero che, durante la redazione della scheda, la testatrice non avesse contezza dell'importanza dell'atto; che dall'esame del testamento pubblico emergerebbe l'incoerenza e l'illogicità della disposizione testamentaria che aveva lasciato alle pronipoti P.A.C. e S.S. la nuda proprietà della casa di campagna posta in Impruneta e l'usufrutto a F.M.; e che ciò dimostrerebbe, insieme ai numerosi errori nella indicazione dei beni immobili lasciati, l'incapacità della testatrice, sicchè solo l'omessa valutazione di tali elementi indiziari avrebbe consentito alla Corte di merito di affermare la capacità naturale della testatrice).

4.1. - Il motivo è inammissibile.

4.2. - Valgono le identiche considerazioni sopra svolte con riguardo al terzo motivo di ricorso (sub 3.2. e 3.3.). Rispetto alle quali va specificato che la riformulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (v. Cass. sez. un. 8053 del 2014; Cass. n. 14324 del 2015). D'altra parte, appare opportuno precisare che, in relazione al fatto decisivo, deducibile ex art. 360, n. 5 cit., occorre che la acquisizione di documento o delle risultanze di una prova, di cui si lamenti l'omesso esame, sia tale da invalidare, con giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia probatoria delle altre risultanze di causa su cui si è fondato il convincimento del giudice del merito, sì che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di base (Cass. n. 1649 del 2017). Pertanto (come precisato) non può essere dedotto il vizio di motivazione per denunciare il mancato esame di elementi che, nel coacervo delle acquisizioni istruttorie, siano suscettibili di essere liberamente apprezzati unitamente ad altri con essi contrastanti nell'ambito della valutazione discrezionale del complessivo materiale probatorio riservata al giudice di merito: altrimenti la Corte di Cassazione verrebbe in sostanza

investita del riesame del merito della controversia, che è sottratto al giudice di legittimità.

5. - Con il quinto motivo, i ricorrenti lamentano la "Violazione degli artt. 591 e 2697 c.c. e segg., in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, per avere la Corte d'appello escluso l'incapacità naturale della testatrice senza avere previamente ammesso le prove dedotte dagli appellanti", poichè la sentenza impugnata ha impedito loro di dare la prova dell'incapacità naturale della testatrice, negando rilevanza ai mezzi istruttori formulati (rinnovo della CTU; prova per interrogatorio della F. e di P.S.A., nonché prova per testi sui capitoli, già dedotti in primo grado e che vengono ritrascritti nel ricorso), incorrendo così nel vizio di motivazione della sentenza.

5.1. - Il motivo è, in parte, inammissibile e, in parte, non fondato.

5.2. - Quanto alle censure riferite al paradigma di cui al n. 5 dell'art. 360 c.p.c., valgono le medesime considerazioni sopra svolte in ordine alla inammissibilità delle stesse.

5.3. - Per altro verso, la Corte di merito ha esplicitamente motivato in ordine alla dichiarata palese "inconsistenza" della stessa, sulla base della considerazione che "la piena capacità" della testatrice ("che il notaio aveva il dovere di verificare prima di redigere l'atto"; e che i testimoni del testamento hanno riferito, così come altresì accertata dai CTU, in esito ad un procedimento peritale che il giudice d'appello definisce "immune da vizi logici") non potesse "venir posta in discussione perchè le volontà manifestate al notaio non hanno soddisfatto le aspettative di coloro che, in forza di pregresse dichiarazioni, nutrivano speranze". Laddove, il giudice di appello osserva altresì che la contraria dimostrazione della incapacità della testatrice, "cui sarebbe stata onerata l'attrice", non sarebbe mai potuta provenire dall'esito di quelle prove orali, della cui mancata ammissione gli appellanti si erano lamentati, giacchè i capitoli di prova, dei quali si insisteva per l'ammissione, attenevano "alle condizioni di sopore in cui la testatrice avrebbe versato nei giorni antecedenti la redazione dell'atto pubblico, circostanza del tutto differente da quella qui in contestazione e pienamente compatibile con la presenza della malattia che, per grave che fosse, non (aveva) inciso sulla capacità" (sentenza impugnata pagg. 9 e 10).

5.4. - Tale motivazione risulta coerente, sul piano logico e giuridico, con i principi affermati da questa Corte, secondo cui l'annullamento di un testamento per incapacità naturale del testatore postula l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi, con il conseguente onere, a carico di chi quello stato di incapacità assume, di provare che il testamento fu redatto in un momento di incapacità di intendere e di volere" (Cass. n. 27351 del 2014; Cass. n. 9081 del 2010; conf. Cass. n. 8079 del 2005).

Inoltre, la Corte d'appello ha, altrettanto correttamente, sotteso alla decisione l'ulteriore connesso principio, secondo il quale, ai fini del giudizio in ordine alla sussistenza o no della capacità di intendere e di volere del de cuius al momento della redazione del testamento, il giudice di merito "non può ignorare il contenuto dell'atto di ultima volontà e gli elementi di valutazione da esso desumibili, in relazione alla serietà, normalità e coerenza dalle disposizioni nonché ai sentimenti ed ai fini che risultano averle ispirate" (Cass., n. 5620 del 1995)" (Cass. n. 230 del 2011). Giacchè, in virtù della applicazione di siffatti principi (per i quali l'infermità del testatore, per giungere ad annullare le sue ultime volontà, deve comunque essere di gravità tale da

escludere ogni sua residua capacità di autodeterminarsi, di intendere il valore economico dell'atto e di volere quella destinazione futura degli interessi patrimoniali), al fine di una tale diagnosi, il dato clinico, comunque necessario, costituisce tuttavia uno degli elementi su cui il giudice deve basare la propria decisione, non potendosi mai prescindere dalla valutazione della specifica condotta dell'individuo e della logicità della motivazione dell'atto testamentario.

5.5. - Avendo la Corte territoriale indicato puntualmente ed esaustivamente le fonti del proprio convincimento, si è in presenza di un accertamento di fatto sorretto da congrua e logica motivazione, come tale immune dalle censure sollevate dall'appellante, che inammissibilmente si risolvono nel prospettare una diversa (ed a sè favorevole) considerazione degli elementi probatori acquisiti, trascurando di rilevare che la valutazione delle prove, come la scelta, tra le varie risultanze istruttorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito (Cass. n. 16056 del 2016; Cass. n. 15927 del 2016). Deve comunque rilevarsi che il convincimento del giudice di appello appare tanto più corretto, ove si tenga presente proprio il rigore probatorio richiesto per annullare un testamento per incapacità naturale del testatore ai sensi dell'art. 591 c.p.c., atteso che quest'ultima - come sopra ricordato - postula l'esistenza non già di una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del de cuius, bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti ovvero della capacità di autodeterminarsi (Cass. n. 8079 del 2005).

6. - Con il sesto motivo, i ricorrenti deducono la "Violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 4, per avere la Corte d'Appello omesso ogni decisione sulla domanda proposta da P.A.C. sull'obbligo dell'usufruttuario di dare le garanzie di cui all'art. 1002 c.c., come condizione della chiesta immissione in possesso". Sostengono i ricorrenti che, così come nel giudizio di primo grado, anche la sentenza di secondo grado non ha pronunciato sulla domanda riconvenzionale della F. e sulle conseguenti domande della ricorrente. In particolare, la Corte di merito avrebbe omesso di decidere se la F. avesse o meno il diritto a conseguire il possesso; se la stessa fosse o meno obbligata a prestare la garanzia di cui all'art. 1002 c.c.; e se, in mancanza di tali garanzie, le fosse dovuto il risarcimento per la mancata immissione nel possesso. La decisione su questi quesiti non dipendeva dall'accertamento della consistenza del bene legato, per cui dall'omessa pronuncia deriverebbe la nullità della sentenza.

6.1. - Il motivo non è fondato.

6.2. - Trattasi di denuncia di error in procedendo che consente a questo Collegio un esame che investe direttamente l'invalidità denunciata, mediante l'accesso diretto agli atti sui quali il ricorso è fondato, indipendentemente dalla sufficienza e logicità della eventuale motivazione esibita al riguardo, posto che, in tali casi, la Corte di cassazione è giudice anche del fatto (Cass. n. 20716 del 2018; cfr. anche Cass. n. 8069 del 2016; Cass. n. 16164 del 2015).

Su tale punto, il Tribunale di Firenze riteneva che sia la domanda principale che quella riconvenzionale dipendessero dallo stesso titolo dedotto in giudizio, nel senso che la giurisprudenza prevalente attribuisce alla connessione di cause, che legittima il simultaneo processo; per cui la causa andava rimessa sul ruolo per la decisione sulla riconvenzionale, dovendo essere individuato l'immobile oggetto di legato e accertato e quantificato il pregiudizio subito dalla F. per il mancato utilizzo del bene a partire dall'epoca dell'apertura della successione.

Tale capo della decisione di primo grado costituiva oggetto del settimo motivo di appello, con il quale si evidenziava che la prestazione della garanzia di cui all'art. 1002

c.c., dovesse avvenire in separato giudizio. Correttamente, tuttavia, la Corte di merito, nel decidere sulla impugnazione della sentenza non definitiva del Tribunale di Firenze (n. 575 in data 17/02/2012) ha respinto il motivo, ritenendo che gli accertamenti che P.A.C. aveva indicato come prodromici alla consegna del bene all'usufruttuaria, potevano svolgersi nello stesso giudizio (sentenza impugnata pag. 11), altrettanto correttamente intendendo la Corte distrettuale riferirsi alla seconda fase del giudizio di primo grado che aveva definito le questioni non decise nella sentenza non definitiva oggetto dell'appello in questione.

7. - Con il settimo motivo, i ricorrenti hanno dedotto la "Violazione degli artt. 1362 c.c. e segg., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte d'Appello respinto la domanda di ipotesi di P.A.C. avente a oggetto i beni posti in (OMISSIS)". Con il sesto motivo di appello la ricorrente aveva denunciato la nullità della sentenza di primo grado per aver omesso di pronunciare sulla domanda, proposta in via subordinata, di accertare e dichiarare che la persona indicata nel testamento pubblico del 12.1.1999 con il nome di P.A. e beneficiaria delle disposizioni relative ai beni posti in (zzzzz fosse P.A.C.. Nell'atto di citazione l'attrice aveva dedotto che se la disposizione dei beni di zzzzz stata intesa come riferita a favore della nipote P.A., essa sarebbe stata inconciliabile sia con la generale volontà della testatrice di lasciare i suoi beni ai pronipoti anziché ai nipoti, sia con la speranza di "non avere fatto ingiustizie", che chiudeva la scheda e che sarebbe stata coerente con l'assegnazione ai pronipoti di quote uguali. Osservano i ricorrenti che la sentenza impugnata accoglieva il motivo di gravame rilevando l'omessa pronuncia, ma respingeva la domanda nel merito, ritenendo che l'attribuzione dello stesso compendio immobiliare a uno stesso nucleo familiare, costituito da madre e due figli, anziché tre cugini, lungi dal manifestare un errore, esprimeva la lucida volontà di rispettare, per i beni ubicati in una determinata località, l'unicità dei nuclei familiari. Secondo i ricorrenti tale "lucida volontà" individuata nella sentenza impugnata sarebbe viceversa smentita dall'esame della scheda (che essi analizzano con riferimento alla distribuzione dei beni), che avrebbe dovuto portare l'impugnata sentenza ad affermare che beneficiaria della disposizione relativa ai beni siti zzzzz. e che tale disposizione, voluta in luogo dei precedenti testamenti olografi che avevano lasciato ad P.A.C. la metà di tali beni e l'altra metà ai cugini S.S. e J.U., era stata dettata dalla volontà "di non fare ingiustizie" e di dividere quei beni in parti uguali tra i pronipoti.

7.1. - Il motivo è inammissibile.

7.2. - In tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un'erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e quindi implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; viceversa, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione (peraltro, entro i limiti del paradigma previsto dal nuovo testo dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Il discrimine tra l'una e l'altra ipotesi - violazione di legge in senso proprio a causa dell'erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa, ovvero erronea applicazione della legge in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta - è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, e non anche la prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (ex plurimis Cass. n. 23072 del 2018; Cass. n. 24054 del 2017; Cass. n. 24155 del 2017; Cass. n. 195 del 2016; Cass. n. 26110 del 2015).

Pertanto, il motivo con cui si denuncia il vizio della sentenza previsto dall'art. 360 c.p.c., n. 3, deve essere dedotto, a pena di inammissibilità, non solo mediante la puntuale indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche mediante specifiche e intelligibili argomentazioni intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie; diversamente

impedendosi alla Corte di cassazione di verificare essa il fondamento della lamentata violazione. Risulta, quindi, inammissibile, la deduzione di "errori di diritto" individuati (come nella specie) per mezzo della sola preliminare indicazione delle singole norme pretesamente violate, ma non dimostrati per mezzo di una circostanziata critica delle soluzioni adottate dal giudice del merito nel risolvere le questioni giuridiche poste dalla controversia, operata nell'ambito di una valutazione comparativa con le diverse soluzioni prospettate nel motivo e non attraverso la mera contrapposizione di queste ultime a quelle desumibili dalla motivazione della sentenza impugnata (Cass. n. 23072 del 2018; Cass. n. 24298 del 2016; Cass. n. 5353 del 2007; Cass. n. 828 del 2007; Cass. n. 11501 del 2006).

Il controllo affidato alla Corte non equivale, dunque, alla revisione del ragionamento decisorio, ossia alla opinione che ha condotto il giudice del merito ad una determinata soluzione della questione esaminata, posto che ciò si tradurrebbe in una nuova formulazione del giudizio di fatto, in contrasto con la funzione assegnata dall'ordinamento al giudice di legittimità (Cass. n. 20012 del 2014; richiamata anche da Cass. n. 25332 del 2014).

7.3. - Sotto altro concomitante profilo, come sopra accennato, la allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna al paradigma dell'esatta interpretazione della norma di legge; essa infatti inerisce alla tipica valutazione spettante al giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione, entro i limiti del nuovo testo dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile al presente giudizio *ratione temporis*.

Pertanto, neanche sotto questo aspetto può trovare ingresso la censura di non corretta interpretazione del testamento da parte della Corte di merito. Al riguardo, appare opportuno premettere che l'interpretazione del testamento, cui in linea di principio sono applicabili le regole di ermeneutica dettate dal codice in tema di contratti (con la sola eccezione di quelle incompatibili con la natura di atto unilaterale non recettizio del negozio *mortis causa*) è caratterizzata, rispetto a quella contrattuale, da una più penetrante ricerca, al di là della dichiarazione, della volontà del testatore, la quale, alla stregua dell'art. 1362 c.c., va individuata con riferimento ad elementi intrinseci alla scheda testamentaria, sulla base dell'esame globale della scheda stessa e non di ciascuna singola disposizione; laddove se dal testo dell'atto non emergano con certezza l'effettiva intenzione del *de cuius* e la portata della disposizione, il giudice può fare ricorso ad elementi estrinseci al testamento, ma pur sempre riferibili al testatore, quali, ad esempio, la personalità dello stesso, la sua mentalità, cultura o condizione sociale o il suo ambiente di vita (Cass. n. 10882 del 2018; Cass. n. 5604 del 2001).

Ciò posto, si rileva che, nella specie, la interpretazione del testamento, da parte della Corte di merito, viene contestata dai ricorrenti senza tener conto che l'accertamento della intenzione del *de cuius*, risolvendosi in una indagine di fatto da parte del giudice di merito, è sindacabile in sede di legittimità solo per violazione delle regole di ermeneutica sopradescritte o per vizi logici e giuridici attinenti la motivazione (Cass. n. 5604 del 2001), che non risultano specificamente ed ammissibilmente impugnati.

8. - Con l'ottavo motivo, i ricorrenti lamentano la "Violazione del D.M. n. 55 del 2014, art. 5, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte d'Appello liquidato le spese in favore di S.U.F. senza tenere conto del valore della controversia", limitata a conseguire un legato di attuali Euro 5.164,57, con evidente superamento dei massimi consentiti dalla tariffa vigente al momento della decisione.

8.1. - Il motivo è fondato.

8.2. - La Corte di merito ha condannato gli appellanti, in solido fra loro, a rifondere agli appellati costituiti le spese del grado di giudizio, liquidate "per ciascuno dei predetti appellati" in complessivi Euro 10.610,00 oltre accessori di legge. Tale liquidazione delle spese appare, tuttavia, effettuata senza considerare (e conseguentemente motivare) la corrispondenza della liquidazione medesima al valore della domanda proposta dalla citata appellata, limitata al conseguimento di un legato di Lire 10.000.000 (ossia, appunto, di Euro 5.164,57), e quindi riconducibile alle cause di valore da Euro 1.100,01 a Euro 5.200,00.

8.3. - La fattispecie dedotta in giudizio è regolata, ratione temporis, dal D.M. n. 55 del 2014 (il cui art. 28, recita: "Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore": 3 aprile 2014), posto che a detta data la prestazione professionale del cui compenso si discute non si era ancora conclusa (essendo stata la sentenza impugnata depositata il 18 aprile 2014). Come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 17405 del 2012, la nozione di compenso rimanda ad un corrispettivo unitario per l'opera complessivamente prestata, ancorchè iniziata e parzialmente svolta sotto il vigore di discipline tariffarie previgenti (conf. Cass. 4949 del 2017).

Il D.M. n. 55 del 2014, indica, dunque, i parametri medi del compenso professionale dell'avvocato, dai quali il giudice si può discostare, purchè si mantenga tra il minimo ed il massimo risultanti dall'applicazione delle percentuali di scostamento, in più o in meno, previste dell'art. 4, comma 1 di tale decreto. In tale regime, deve riconoscersi al giudice il potere di scendere al di sotto, o di salire al di sopra, dei limiti risultanti dall'applicazione delle massime percentuali di scostamento come fatto palese dall'inciso "di regola" che si legge, ripetutamente, nel suddetto comma 1 - ma, proprio per il tenore letterale di detto inciso, tale possibilità può essere esercitata solo sulla scorta di apposita e specifica motivazione (ex plurimis, Cass. n. 4333 del 2018).

La completa assenza della quale comporta l'accoglimento del motivo.

9. - Vanno pertanto rigettati i primi sette motivi di ricorso; mentre va accolto l'ottavo motivo. La sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio della causa - anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente grado di giudizio - alla Corte d'appello di Firenze, altra sezione, che provvederà alla liquidazione delle spese del giudizio di secondo grado in favore ccccf., sulla base dei rilievi dianzi svolti.

pqm

La Corte rigetta i primi sette motivi di ricorso; accoglie l'ottavo motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d'Appello di Firenze, altra sezione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2019